



COMUNE DI PATERNO'
Città Metropolitana di Catania

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 102-110,
L.N.199/2025**

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i Poteri del Consiglio n. 7 del 15 Aprile 2026.

Indice

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

Articolo 9 – Entrata in vigore

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse, a seguito di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, purché non affidati agli Agenti o Concessionari della Riscossione, nonché la regolarizzazione degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 dicembre 2025, relativi alla TARI - Tassa su Rifiuti, di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147, all'IMU - Imposta Municipale Propria, di cui all'art. 1, comma 738 e seguenti, della L. 27/12/2019, n. 160, alla Tassa Occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) - di cui agli artt. 38-57 D.Lgs 507/1993, Imposta Comunale sulla pubblicità - di cui agli artt. 1-37 del D.Lgs 507/1993, e Canone Unico Patrimoniale (CUP) di cui agli artt. 816-835 e 836-845 L. 160/2019.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Oggetto della definizione agevolata sono le posizioni a debito, relativamente ai tributi di cui al precedente articolo, 1 risultanti:

a) da accertamenti esecutivi, purché non affidati agli Agenti o Concessionari della Riscossione, emessi entro il 31 dicembre 2025;

b) dagli omessi adempimenti dichiarativi e/o di versamento alla data del 31 dicembre 2025, per i quali l'ente non ha ancora proceduto all'emissione dei relativi avvisi di accertamento;

2. la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo e delle spese di notificazione degli atti, con esclusione di sanzioni ed interessi, nei termini di cui al successivo articolo 3;

3. **la definizione agevolata prevista al comma 1 lett. a)** del presente articolo riguarda **l'intera posizione debitoria** intestata al richiedente relativa alle entrate comunali specificate all'art.1, comma 1.

ARTICOLO 3 - DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, entro il termine previsto nell'avviso che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente la

sua volontà di avvalersene formulando apposita dichiarazione, con modalità telematiche e in conformità alla modulistica che il Comune mette a disposizione sul proprio sito;

2. In tale istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite;
3. Il Comune entro 30 giorni successivi alla presentazione dell'istanza, definita la fase istruttoria, comunica l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, se preventivamente richiesto, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale;
4. Il contribuente entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, presenta formale accettazione di adesione alla definizione agevolata, con effettuazione del pagamento dell'intero importo o della prima rata;
5. Unitamente alla dichiarazione di cui al periodo precedente, il debitore presenta l'eventuale dichiarazione omessa o la dichiarazione rettificativa;
6. Le rate sono stabilite secondo il prospetto di seguito indicato:
 - a) fino a euro 250,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 250,01 a euro 1.500,00 fino a 6 rate mensili;
 - c) da 1.500,01 a euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili ;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 9.000,00 fino a 36 rate mensili;
 - f) oltre euro 9.000,01 fino a 48 rate mensili

6. La richiesta di rateizzazione del debito da parte del contribuente interrompe la prescrizione, perché costituisce riconoscimento del debito.

7. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale;

ARTICOLO 4 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 30 giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i

versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto, le eventuali rate pagate verranno imputate alle annualità più vetuste.

ARTICOLO 5 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune relativamente agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 1 lett. a). In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

ARTICOLO 6 – DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI INCLUSI IN ACCORDI O PIANI DEL CONSUMATORE

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

ARTICOLO 7 – PROCEDURE CAUTELARI ED ESECUTIVE IN CORSO

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

ARTICOLO 8 – RINUNCIA AL CONTENZIOSO PENDENTE

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi

e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

ARTICOLO 9 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.